

## STATUTO DEL CIRCOLO

### - Art. 1 -

E' costituita, come dispone il Codice Civile agli art. 36 e seguenti, un'Associazione non riconosciuta e senza fini di lucro che assume la denominazione di "CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI ENTE PROVINCIA DI PISTOIA – CRAL PROVINCIA DI PISTOIA" con sede in Pistoia in P.zza San Leone n° 1 C.F. 90048690474

### - Art. 2 -

L'Associazione è un centro di vita associativa a carattere democratico e volontario e ha lo scopo di contribuire a realizzare un impiego del tempo non lavorativo che abbia carattere E contenuti idonei a sviluppare la qualificazione culturale e sociale dei lavoratori dipendenti dell'Ente Provincia di Pistoia. Non persegue finalità di lucro. Non distribuisce utili o avanzi di gestione né in forma diretta né indiretta nonché, non distribuisce fondi, riserve o capitale durante la vita del Circolo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

### - Art. 3 -

Sono scopi e finalità dell'associazione contribuire:

- alla promozione sociale ed allo sviluppo culturale e civile dei propri soci e alla sempre più ampia diffusione della solidarietà nei rapporti umani e tra i popoli, alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- alla socializzazione, ricreazione e promozione della pratica sportiva;
- in tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative, e tutte quelle in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, d'emarginazione, di solitudine forzata sono potenziali settori d'intervento del Circolo.

### - Art. 4 -

Per realizzarli può operare:

- organizzando mostre, convegni, dibattiti, promuovendo e gestendo concorsi;
- promuovendo e gestendo attività culturali;
- promuovendo e gestendo cicli di film, di video proiezioni, concerti od altre iniziative a carattere musicale, nonché attività di scuola di ballo;
- avanzando proposte agli enti pubblici stipulando convenzioni o richiedendo contributi partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione del potere locale partecipando a concorsi per gestione di iniziative culturali o di strutture a carattere culturale;
- ricercando sponsorizzazioni e pubblicità nel rispetto delle normative fiscali vigenti che regolano la materia;
- stipulando convenzioni con centri di produzione e di vendita per facilitazioni in acquisti e beni di consumo;
- promuovendo iniziative di turismo culturale in Italia ed all'estero e promuovendo iniziative atte alla salvaguardia dell'ambiente e del nostro habitat ;
- acquistando beni mobili e beni immobili occorrenti per lo svolgimento delle proprie attività.

Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applica l'art.2659 del Codice Civile:

- avanzando proposte ad enti pubblici e privati per l'organizzazione di attività sportive e promuovendole in prima persona;

- gestendo in prima persona e/o aderendo a consorzi, enti e associazioni che abbiano per soggetto la promozione della pratica sportiva attraverso la gestione di impianti sportivi.

## I SOCI

- Art. 5 -

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dall'essere dipendente dell'Ente Provincia di Pistoia, abbia compiuto il diciottesimo anno di età, e indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza. Lo status di socio una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10 .

Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

- Art. 6 -

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo (residenza o domicilio), luogo e data di nascita, professione unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

- Art. 7 -

E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi, senza esporre i motivi della decisione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso di requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo socio verrà consegnata la tessera dell'Associazione, ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura nell'anagrafe sociale. Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

- Art. 8 -

I Soci hanno diritto a :

- frequentare i locali del Circolo e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal Circolo;

- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo;

- a discutere ed approvare i rendiconti;

- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

- Art. 9 -

Il Socio è tenuto al pagamento annuale della quota sociale non restituibile, fissata di anno in anno, al rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento di irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività del Circolo e nella frequentazione della sede del Circolo. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio e non costituisce pertanto, in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in alcun caso rimborsabile o trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte.

- Art. 10 -

La qualifica di Socio si perde per :

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo entro 3 (tre) mesi dalla scadenza di ogni esercizio sociale;
- espulsione o radiazione.

- Art. 11 -

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dell'infrazione commessa) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi Soci;
- l'attentare in qualche modo al buon andamento del Circolo, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del Circolo;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

- Art. 12 -

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

#### **PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTO**

- Art. 13 -

Il patrimonio sociale dell' Associazione è indivisibile, ed è costituito da :

- beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo;
- patrimonio finanziario accumulato dalle gestioni;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva costituito nella misura del 10% del residuo attivo del bilancio consuntivo di fine anno.

- Art. 14 -

L'esercizio sociale si intende dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'Assemblea dei Soci entro il 30 Giugno dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell'esercizio dovrà

evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

- Art. 15 -

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività del Circolo.

- Art. 16 -

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci. Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto, in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'Art. 3 e per i nuovi impianti o attrezzature.

#### L'ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Art. 17 -

Partecipano all'Assemblea generale tutti i Soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa. Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima o da inviare ad ogni Socio.

- Art. 18 -

L'Assemblea generale dei Soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli art. 20 e 32, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci Revisori o almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

- Art. 19 -

L'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione invece, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno. Sono ammesse le deleghe nelle Assemblee sociali. Ogni Socio potrà essere delegato per un massimo di n. 2 altri Soci.

- Art. 20 -

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei Soci con diritto di voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del Circolo, valgono le norme di cui all'art. 32.

- Art. 21 -

L'Assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei Soci presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli Organi Sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento. Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.

- Art. 22 -

L'Assemblea generale dei Soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 8 :

- approva le linee generali del programma di attività;
- approva il rendiconto annuale;
- delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno successivo;
- elegge gli Organismi Direttivi (consiglio direttivo, collegio dei sindaci revisori) alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, questo votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i Soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile sarà eletto il Socio con la maggior anzianità di iscrizione al Circolo;
- nel caso in cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

### **GLI ORGANISMI DIRIGENTI**

#### **Art. 23**

**Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica due (2) anni. E' composto da un minimo di cinque (5) e un massimo di nove (9) membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.**

#### **Art. 24**

**Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dell'assemblea.**

#### **Art. 25**

**Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:**

- **il Presidente:** quale ha la rappresentanza legale del Circolo nei confronti di tutti i terzi è il responsabile di ogni attività della stessa. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio;
- **il Vice Presidente:** coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o di impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- **il Segretario:** cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vice Presidente.

**Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Circolo.**

#### **Art. 26**

**Compiti del Consiglio Direttivo sono:**

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione dell'economia dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei soci; può delegare allo scopo uno o più consiglieri;

- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci.
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà del Circolo o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione del Circolo delle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispirati al presente Statuto;
- presentare all'assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

#### **Art. 27**

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e, straordinariamente, quando ne facciamo richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità dei voti comporta la reiezione della proposta. Dalle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente.

Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedono di consultarlo.

#### **Art. 28**

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio, diversamente a discrezione del Consiglio. La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo (1/3) dei componenti originari, dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo, decade. Il Consiglio direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato da due terzi (2/3) dei consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

### **SCIoglimento DEL CIRCOLO**

#### **Art. 29**

La decisione motivata di scioglimento del Circolo deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in una Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti (20) giorni, lo scioglimento dovrà comunque essere deliberato. Su proposta del Consiglio, l'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte l'eventuali passività per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto e comunque di utilità generale.

### **DISPONIBILITA' FINALI**

#### **Art. 30**

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea ai sensi del Codice Civile e delle leggi vigenti.